

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- L'art. 82 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – T.U.E.L. – e s.m.i.;
- L'art. 1, comma 54, della Legge 23/12/2005 n. 266;
- L'art. 5, comma 7, del D. L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010;
- Il D.M. Interno n. 119 del 04/04/2000;

DATO ATTO CHE:

- Ai sensi della tabella A allegata al D.M. Interno n. 119 del 04/04/2000, l'importo base dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri del Comune di Livorno Ferraris, avente popolazione compresa tra i 1.000 e i 10.000 abitanti, è pari a £ 35.000, e cioè a € 18,08;
- In applicazione del disposto dell'art. 1, comma 54, della Legge 23.12.2005 n. 266, tale importo deve essere ridotto del 10%, e conseguentemente rideterminato in € 16,27;
- Con l'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011 era stato disposto che, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo all'entrata in vigore del decreto stesso, nei Comuni di popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti il numero dei Consiglieri fosse ridotto a sette oltre al Sindaco;
- Con l'art. 1, commi 135 e 136, della Legge n. 56 del 7 aprile 2014, è stato però previsto l'aumento al numero di dodici consiglieri nei Comuni di popolazione compresa tra i 3.000 e i 10.000 abitanti, con la seguente limitazione:
 - o I comuni interessati devono provvedere a rideterminare con propri atti gli oneri connessi al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione dell'organo di revisione;
- Ai sensi dell'articolo 82, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., *“Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.”*;
- **VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20 ottobre del 2020 ad oggetto:” Modifica dello Statuto Comunale per introduzione della figura del Presidente del Consiglio Comunale” con la quale è stata istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale
- Il Sindaco, i componenti della Giunta comunale ed il Presidente del Consiglio Comunale, i quali percepiscono l'indennità di funzione di cui all'art. 82, comma 1, T.U.E.L., non devono essere considerati quindi tra i percettori dei gettoni di presenza oggetto del presente atto, che sono quindi determinati nel numero di sette;

CONSIDERATO ANCORA CHE:

- La Corte dei Conti – sezione autonomie – con deliberazione n. 3/SEZAUT/2015/QMIG ha ritenuto che le maggiorazioni di cui all'art. 2, lett. a), b) e c), del decreto ministeriale 119/2000 possano essere applicate, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti, anche successivamente all'entrata in vigore dapprima dell'art. 76, comma 3, del D.L. n. 112/2008 e, poi, dell'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche in legge n. 122/2010, e s.m.i.;
- A tal fine sia tuttavia e per l'appunto accertare puntualmente la sussistenza dei presupposti relativi, nonché, evidentemente, continuare a garantire il rispetto dell'invarianza di spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica

attestazione dell'organo di revisione, secondo quanto previsto dalla legge "Del Rio" sopra riportata;

- A riguardo di quanto sopra, la Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Piemonte – con delibera n. 19/2017/SRCPIE/PAR, richiamata la precedente deliberazione della sezione Autonomie n. 35/2016, ha soggiunto fra l'altro che:
 - Ove l'importo dell'indennità degli amministratori locali sia stato mantenuto nel tempo, per autonoma scelta, al di sotto della soglia consentita dalla legge (individuabile in astratto nella misura di cui al D.M. 119/2000 con la riduzione del 10% ex art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), sussiste la possibilità di rideterminare detta indennità elevandola alla misura teorica massima legale, secondo i criteri di cui all'art. 82, comma 8, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e gli interventi legislativi successivi, fermo restando l'abbattimento percentuale previsto dalla legge 266/2005, da applicarsi all'ammontare dell'indennità risultante alla data del 30/9/2005, secondo gli orientamenti ribaditi dalla costante giurisprudenza contabile;
 - Il numero degli amministratori da considerare ai fini del calcolo in questione sarà quello ridotto dal D.L. n.138 del 2011- prima della modifica apportata nel 2014;
 - Su tale numero, in quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'applicazione della L. n. 56/2014 (e non dalla diversa normativa eventualmente ancora applicata al momento dell'elezione degli amministratori uscenti), andrà calcolato il tetto massimo dei compensi, proporzionato a quello astratto del Sindaco, da ripartirsi poi tra i 12 consiglieri ed i 4 assessori nominabili dopo la riforma del 2014, in applicazione dell'art.1, comma 135 lett. b).
 - Quanto alla determinazione delle indennità spettanti agli assessori ed al vice Sindaco, trovano applicazioni le percentuali previste dall'art. 4 del d.m. n. 119/2000, partendo dal compenso del Sindaco da determinarsi con i criteri sopra esposti.
 - **La somma non spettante a uno degli amministratori** [nel caso oggetto del parere si trattava del Vicesindaco], risultante dalla riduzione del 50% poiché lavoratore dipendente, **può essere percepita dagli altri amministratori che non subiscono riduzioni**, fermo restando il limite massimo applicabile ai fini dell'invarianza di spesa;
 - **Il limite dell'invarianza della spesa è unico** (quindi che non vi siano limiti per ciascuna voce di spesa, ad esempio, limiti distinti per le indennità di funzione o per il rimborso delle spese di viaggio), **deve riguardare complessivamente l'Ente (non il singolo amministratore o il singolo organo dell'Ente)** ed è costituito dalla somma di una pluralità di voci eterogenee;
 - Occorre, quindi, considerare **un limite unico determinato da voci di spesa diversamente quantificate in base alla loro natura (es. la spesa storica per le spese di viaggio; la misura massima spettante ai sensi dell'art. 82 TUEL per indennità di funzione e gettoni di presenza)**;
 - Essendo individuato un limite unico, **l'Ente nella sua piena autonomia decisionale potrà compensare eventuali incrementi di talune tipologie di spesa con riduzioni di altre**;
 - Resta ovviamente fermo il rispetto dei limiti offerti dal DM 119/2000, indifferenti alle vicende soggettive dei singoli amministratori;
 - Come precisato dalla Sezione delle Autonomie, l'esercizio finanziario in rapporto al quale parametrare la spesa ai fini dell'invarianza della medesima è quello precedente a quello di entrata in vigore della legge n. 56/2014 [quindi

l'esercizio 2013];

- Con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 21 giugno 2018 è stata per la prima volta determinata l'indennità di funzione spettante a Sindaco e Assessori nel rispetto della norma sopra riportata e in conformità agli indirizzi interpretativi della Corte dei Conti – sezione di controllo per il Piemonte;
- Con deliberazione consiliare n. 19 del 2 luglio 2018 il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per l'anno 2018 è stato quindi rideterminato nell'importo di € 17,08 a seduta;
- Quanto sopra è stato confermato per anno 2019 rispettivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 22 novembre 2018 e con deliberazione consiliare n. 53 del 21 dicembre 2018;
- Con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 14 novembre 2019 sono inoltre state determinate per l'anno 2020 le indennità spettanti a Sindaco e Assessori, e in tale contesto si è dato atto della possibilità di applicare le maggiorazioni di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del D.M. n. 119/2000, sopra richiamato, come dal seguente prospetto:
 - Con riguardo al parametro di cui all'art. 2, lettera b), del D.M. Interno n. 119 del 04/04/2000, il rapporto tra entrate proprie ed entrate correnti per i Comuni di popolazione inferiore a 250.000 della Regione Piemonte è di 0,21, come da tabella B allegata allo stesso decreto e mai modificata, mentre il corrispondente valore desumibile dal rendiconto 2018 per questo Comune è di Euro $(3.078.220,34/3.217.245,94) = 0,96$;
 - Con riguardo al parametro di cui all'art. 2, lettera c), del D.M. Interno n. 119 del 04/04/2000, le spese correnti pro capite per i Comuni di popolazione compresa tra i 3.001 e i 5.000 abitanti della Regione Piemonte è di Lire 858.490 – pari a Euro 443,37, come da tabella C allegata allo stesso decreto e mai modificata, mentre il corrispondente valore desumibile dal rendiconto 2018 per questo Comune è di Euro $(2.987.105,75/4.334) = 689,23$;
- Con deliberazione consiliare n. 10 del 24 marzo 2021 il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per l'anno 2020 è stato quindi confermato nell'importo di € 17,08 a seduta
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 24 febbraio 2021 è stata determinata per Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale e Assessori comunali l'indennità per l'anno 2021

RITENUTO CHE:

- In considerazione delle riduzioni già intervenute negli anni passati, di cui si è dato atto più sopra, nonché della normativa vigente e delle nozioni interpretative di cui alle pronunce della sezione Autonomie e di quella di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti sopra menzionate, che in questa sede si debbono ritenere integralmente condivise, si possano confermare anche per l'anno 2020 gli importi dei gettoni di presenza di cui alla richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21 dicembre 2018, come dal seguente prospetto:
 - Si può applicare la maggiorazione del 3% di cui all'articolo 2, lettera b), del D.M. m. 119/2000, sopra richiamato;
 - Si può altresì applicare la maggiorazione del 2% di cui all'articolo 2, lettera c), del D.M. m. 119/2000, sopra richiamato;
 - Il gettone di presenza è fissato come segue:

1. Importo base: € 18,08 a seduta;
 2. Importo ridotto del 10%: € 16,27 a seduta;
 3. Importo maggiorato del 3%: € 16,76 a seduta;
 4. Importo maggiorato del 2%: € 17,08 a seduta;
 5. Spesa prevista mensile (con una seduta al mese): € 136,64 mensili;
 6. Tetto unico di spesa (incluse indennità): € 2.993,35 mensili;
 7. Previsione di spesa 2018 (con indennità): € 2.237,68 mensili;
- In applicazione del principio del “tetto unico di spesa” relativo a indennità di funzione, gettoni di presenza e spese per missione, si provvederà a stanziare un importo per spese di missione tale da consentire il rispetto del principio sopra indicato e, in corso di gestione, si provvederà a monitorare l’importo delle spese variabili così da consentire il rispetto del medesimo principio;

PRESO ATTO:

- Della conforme proposta del Sindaco il quale dà atto della conferma dell’importo attuale del gettone di presenza, come determinato a inizio mandato;
- Del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali ai sensi dell’art. 49, comma 2, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;
- Del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;

Il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Vercellotti mette ai voti la proposta

Con voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 12 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0

DELIBERA

Di stabilire in € 17,08 l’importo del gettone di presenza da corrispondere per ogni seduta ai Consiglieri Comunali nel prossimo anno 2022.

Di dare atto che, in applicazione del principio del “tetto unico di spesa” relativo a indennità di funzione, gettoni di presenza e spese per missione, l’importo di cui al punto precedente potrà essere eventualmente ulteriormente rideterminato a seguito dell’approvazione della misura delle indennità di funzione da corrispondere a Sindaco e assessori che sarà determinata dalla nuova amministrazione, e che in corso di gestione si provvederà in ogni caso a monitorare l’importo delle spese variabili così da consentire il rispetto del medesimo principio.

Di dare atto che, nel bilancio di previsione 2022-2024 da adottarsi con successiva delibera del Consiglio in data odierna, le spese indicate ai punti precedenti sono integralmente coperte.

Di dare atto che la quantificazione dei gettoni di presenza negli importi sopra determinati costituisce in ogni caso presupposto essenziale per gli atti di impegno e liquidazione, da adottarsi con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Successivamente il Consiglio Comunale, all'unanimità dei voti resi per alzata di mano
Favorevoli n. 12 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile *ex art.* 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
Firmato Digitalmente
VERCELLOTTI GIOVANNI

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
ACTIS -CAPORALE Anna